

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione

Modifica del 16 novembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 giugno 1998¹ concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione è modificata come segue:

Art. 20I Richieste senza indicazione di dati personali

¹ Se nella richiesta le persone interessate non sono identificate mediante dati personali bensì mediante un modello di comportamento determinato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni chiede al detentore delle informazioni di identificare tali persone e di invitarle a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni informa inoltre la cerchia delle persone interessate mediante pubblicazione nel Foglio federale in merito alla richiesta di assistenza amministrativa e all'obbligo di designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni.

³ Nella pubblicazione l'Amministrazione federale delle contribuzioni menziona l'esecuzione semplificata prevista dall'articolo 20i e il fatto che notificherà la propria decisione finale a un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni designato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, se la persona interessata non ne designa uno entro il termine stabilito. Inoltre le persone interessate sono informate del fatto che possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni designato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni annuncia nei media americani la pubblicazione nel Foglio federale.

⁵ Le persone interessate devono designare entro il termine di 20 giorni un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. Se la sollecitazione personale di cui al capoverso 1 non può essere notificata, il termine decorre dal giorno della pubblicazione nel Foglio federale di cui al capoverso 2.

¹ RS 672.933.61

II

La presente modifica entra in vigore il 30 novembre 2011.

16 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova